



Comune di Vieste
Provincia di Foggia

Delibera di COMMISSARIO PREFETTIZIO nr. *7* del 24-05-2016 (ORIGINALE)

Oggetto: Adozione del "Regolamento per l'attività pascoliva sul demanio civico comunale sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. Legge 3267/1923"

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio**, in VIESTE Palazzo Comunale,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
con i poteri del **CONSIGLIO COMUNALE**

Assistito dal Vice Segretario Generale Dr. **DINUNZIO NICOLA** con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

Segue alla pagina successiva.

l

Premesso che:

- la Regione Puglia ha approvato il Regolamento Regionale 26 febbraio 2015, n. 5 - avente per oggetto "L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923" - con il quale sono state aggiornate le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale su terreni a sottoposti a vincolo, in applicazione dell'art. 9 del R. D. Lgs. 30 dicembre 1923, n. 3267 e dell'art. 25 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;
- con il predetto Regolamento è stata disciplinata, fra l'altro, l'attività pascoliva nelle aree naturali protette e S.I.C. (*Sito Interesse Comunitario*) e Z.P.S. (*Zona Protezione Speciale*) della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione, nelle quali rientrano in massima parte i terreni comunali del demanio civico da concedere a fida pascolo;
- ai sensi dell'art. 8 del R.R. n. 5/2015, il pascolo sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di proprietà pubblica o privata, condotti a qualsiasi titolo, è esercitato con apposita autorizzazione rilasciata dal competente Servizio della Regione Puglia;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del R.R. n. 5/2015, i Comuni che intendono disciplinare l'attività pascoliva sui terreni detenuti a qualsiasi titolo, sottoposti a vincolo ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, adottano propri regolamenti da approvare dal competente Servizio della Regione Puglia;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 45 del 22 dicembre 2015, ha adottato il regolamento per la concessione fida pascolo nelle terre comunali di demanio civico, che ai sensi dei nuovi dettami del R.R. n. 5/2015, nonché dei diritti che hanno i residenti sul demanio civico comunale e dei locali usi e consuetudini di pascolamento;
- con nota n. 8036 del 14 aprile 2016, acquisita agli atti con prot. 7933 del 15 aprile 2016 la Regione Puglia – Sezione Foreste comunicava che il regolamento allegato alla deliberazione di C. C. n. 45/ 2015 "non è conforme alle norme contenute nel regolamento regionale n. 5/2015 e, pertanto, questa Sezione non può procedere all'approvazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, del regolamento succitato";
- da successivi incontri con i funzionari regionali si è evidenziato, fra l'altro, la necessita di adottare un distinto regolamento per l'attività pascoliva sul patrimonio forestale comunale, sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del R.R. n. 5/2015;

Per quanto sopra premesso,

Ritenuto necessario procedere a revocare il precedente atto di C.C. n. 45 del 22 dicembre 2015 e, pertanto, disciplinare il pascolo nel bosco e sui terreni pascolivi del patrimonio forestale comunale, sottoposto a vincolo idrogeologico con nuovo Regolamento conforme alle indicazioni del servizio Regionale – Sezione foreste-

Vista la proposta di "Regolamento per l'attività pascoliva sul demanio civico comunale sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. Legge 3267/1923", con allegato l'elenco catastale delle particelle interessate, redatto dal Settore III ed allegato al presente atto, per costituirne parte integrale e sostanziale, i cui contenuti sono in linea con le finalità previste dal R.R. n. 5/2015

Ritenuto, pertanto, che il suddetto regolamento sia meritevole di adozione;

VISTI:

- il Regolamento Regionale n. 5 del 26 febbraio 2015 - avente per oggetto "L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923";

- il D. Lgs. n. 267/2000, recante norme in materia di Ordinamento degli Enti Locali;

- lo Statuto Comunale;


Visto il parere di regolarità tecnica espressa ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON IL POTERE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. DI REVOCARE, come in effetti revoca, per i motivi di cui in premessa, il "*Regolamento concessione Fida pascolo nelle terre comunali di demanio civico*", adottato dalla delibera di C.C. n. 45 del 22 dicembre 2015;
2. DI ADOTTARE, come in effetti con il presente atto adotta, l'allegato "*Regolamento per l'attività pascoliva sul demanio civico comunale sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. Legge 3267/1923*", con allegato l'elenco catastale delle particelle interessate, predisposto dal Settore III ed allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;
3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, con l'allegato Regolamento, in quanto disciplina l'attività pascoliva sui terreni sottoposti a vincolo ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923, al competente Servizio Forestale della Regione Puglia per l'approvazione, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del R.R. n. 5/2015;
4. Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs n. 267/2000.

3



Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Commissario Prefettizio: dr. MAZZIA SERGIO

Il Vice Segretario Generale: dr. DINUNZIO NICOLA

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale dr. DINUNZIO NICOLA dichiara che la presente delibera sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 25.05.2016 al 08.06.2016 all'albo pretorio on line di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69),

Lì, 24.05.2016

Il Vice Segretario Generale
dr. DINUNZIO NICOLA

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, Vice Segretario Generale dr. DINUNZIO NICOLA

ATTESTA

- Che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Tuel di cui al Decreto Lgs. N. 267 del 18/8/2000:

Dalla Residenza Comunale lì, 24.05.2016

Il Vice Segretario Generale
dr. DINUNZIO NICOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto _____, attesta che la presente delibera è stata pubblicata dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale lì, _____

Spazio riservato al Controllo di regolarità Amministrativa successiva:

REGOLAMENTO COMUNALE

Regolamento per l'attività pascoliva sul demanio civico comunale sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D Legge 3267/1923.

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento ha la finalità di garantire la gestione, la valorizzazione e la tutela funzionale del patrimonio forestale del Comune di Vieste, sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, in attuazione della L.R. n. 18 del 30 novembre 2000, art. 4 lett. f) e l) e dell'art 18, comma 2, del Regolamento Regionale n. 5 del 26/02/2015.

A tal fine disciplina le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del patrimonio indisponibile forestale del territorio comunale (di seguito denominato "Demanio forestale comunale") riportato catastalmente in allegato al presente regolamento.

2. Restano ferme le disposizioni statali e regionali in materia di diritti di uso civico, fatte salve le restrizioni all'attività pascoliva prescritte dalla normativa vigente in materia di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

Art. 2 Disciplina del pascolo nel bosco

1. Il pascolo nel bosco è consentito purché non se ne comprometta la conservazione e la rinnovazione.

2. Nelle **fustaie e cedui coetanei** e sul **soprasuolo boschivo** del territorio comunale l'esercizio del pascolo è consentito:

- a. al bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 1,5;
- b. al bestiame bovino, equino e asinino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 3;
- c. ad altitudine fino a 600 (*seicento*) metri dal 15 marzo al 30 novembre;
- d. ad altitudine superiore a 600 (*seicento*) metri dal 1° aprile al 31 ottobre.

3. Il pascolo nel bosco ha luogo esclusivamente in presenza di personale di custodia o mediante opportune recinzioni preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.

4. Resta ferma la facoltà da parte del Comune di autorizzare l'esercizio del pascolo anche in periodi diversi da quelli stabiliti al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'andamento climatico stagionale e delle reali disponibilità di risorse foraggere su apposita istanza corredata da relazione sottoscritta da un tecnico abilitato.

Art. 3 Disciplina del pascolo sui terreni pascolivi

1. L'esercizio del pascolo sui **terreni pascolivi** (*pascolo, pascolo cespugliato, pascolo arborato*) è autorizzato:

- a. ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;
- b. ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre.

2. Il pascolo vagante o brado degli animali può esercitarsi solo sui terreni condotti sulla base di rapporti contrattuali validi a norma di legge, purché recintati a mezzo chiudende preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.

3. Resta ferma la facoltà da parte del Comune di autorizzare l'esercizio del pascolo anche in periodi diversi da quelli stabiliti al comma 1., del presente articolo, in funzione dell'andamento climatico stagionale e delle reali disponibilità di risorse foraggere su apposita istanza corredata da relazione sottoscritta da un tecnico abilitato.

Art. 4

Disposizioni riguardanti l'attività pascoliva nelle aree naturali protette e SIC-ZPS

1. Le norme previste dal presente regolamento si applicano nelle aree S.I.C. (*Sito Interesse Comunitario*) e Z.P.S. (*Zona Protezione Speciale*) della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione.

2. Sono fatte salve le disposizioni sul pascolo contenute negli strumenti e nei provvedimenti specifici adottati dagli Enti di gestione delle aree naturali protette, d'intesa con il competente Servizio della Regione Puglia.

Art. 5 Disciplina del pascolo delle capre

1. In applicazione dell'art. 9, lett. c) del R.D.L. 3267/1923, il pascolo delle capre:
 - a. é vietato nei boschi e sui terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettiva;
 - b. é escluso nei boschi di nuova formazione in rinnovazione e allo stadio di novellame;
 - c. è escluso nei boschi situati sui terreni mobili e quelli in forte pendenza.
2. Il Comune può autorizzare eccezionalmente il pascolo delle capre, escluso in ogni caso nei boschi di cui alle lettere b. e c. del comma 1), a condizione che le capre vengano avviate senza sosta al pascolo per le strade stabilite nell'autorizzazione stessa.

Art. 6 Divieti e limiti al pascolo

1. Nel territorio **boscato** del Comune il pascolo, il transito o l'immissione sono vietati:
 - a. per un periodo di 10 anni agli animali di ogni specie nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi;
 - b. agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo;
 - c. agli animali di ogni specie nelle fustaie disetanee che sono in continua rinnovazione.
2. Nei **boschi vetusti**, troppo **radi** e/o **degradati** e in quelli interessati da interventi di diradamento di tipo moderato finalizzati esclusivamente alla **rinaturalizzazione** del bosco, il Comune può consentire il pascolo in forma limitata indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezione ed in turni di riposo.
3. Nel territorio con **soprassuolo pascolivo** l'attività al pascolo é vietata:
 - a. sui terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico in cui predominano le specie a scarso valore pabulare, poliennali con evidenti segni di erosione superficiale, costipamento e sentieramento.

Il Comune può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed in turni di riposo;

 - b. sui **terreni pascolivi** percorsi dal fuoco, per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dall'evento, al fine di salvaguardare la copertura del terreno, e consentire la ripresa del manto vegetale.

Art. 7 Personale addetto alla custodia del bestiame

1. La custodia del bestiame può essere affidata ad addetti di età non inferiore a 16 anni e comunque conforme alla normativa sul lavoro minorile.
2. Ad ogni addetto non possono essere affidati più di 50 (*cinquanta*) capi di bestiame grosso (equino e/o bovino e/o asinino) o più di 250 (*duecentocinquanta*) capi di bestiame minuto (ovino o suino).

CAPO II

CONCESSIONE SUI TERRENI DEL DEMANIO FORESTALE COMUNALE

Art. 8 Concessione sul demanio forestale comunale

1. Il pascolo ai sensi degli art. 8 e 9 del R.D.L. n. 3267/1923 sui terreni del Demanio forestale comunale è esercitato a seguito di apposita concessione.
2. L'istanza di concessione al pascolo sui terreni del Demanio forestale comunale è inoltrata al Comune che rilascia il provvedimento di concessione entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, previa acquisizione del parere, se dovuto, dell'Ente di gestione dell'area naturale protetta.
3. L'istanza di concessione al pascolo di cui al comma 2 è redatta secondo lo schema che sarà predisposto e adottato successivamente all'approvazione del presente regolamento.
4. Qualora l'istanza preveda la concessione di pascolo in deroga a quanto previsto dagli artt. 2 e 3 comma 1 del presente regolamento, Il Comune rilascerà entro 20 gg la richiesta all'esercizio del pascolo in deroga.

Art. 9 Requisiti

1. Il pascolo sui terreni del Demanio forestale comunale è consentito ai soggetti residenti o con sede legale nel Comune di Vieste, che svolgono l'attività esclusiva o prevalente di allevatore di bestiame, di coltivatore diretto, imprenditore agricolo-professionale (di seguito IAP) o di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico, registrati all'ASL e dotati di partita IVA ed iscrizione presso il REA.

2. Ai fini dell'assegnazione delle aree da concedere, di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono titoli preferenziali:

- a. essere proprietario e/o conduttore di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in concessione;
- b. essere in possesso di concessioni al pascolo nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda.
- c. non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
- d. non aver riportato condanne per i reati relativi all'esercizio abusivo del pascolo;

CAPO III CARICO DI BESTIAME

Art. 10

Unità di carico

1. Il carico di bestiame ammissibile oggetto di autorizzazione va determinato in U.B.A. (Unità di Bestiame Adulto) tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

- a. per ogni bovino di età superiore ai 2 anni 1,00 UBA
- b. per ogni bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi 0,60 UBA
- c. per ogni ovino e caprino 0,15 UBA
- d. per ogni equide di età superiore a 6 mesi 1,00 UBA
- e. per ogni suino 0,30 UBA

Art. 11

Carichi di bestiame ammissibili

1. Il carico di bestiame ammissibile per superficie pascoliva è stabilito in ragione alla produttività della cotica erbosa e sulla base degli indici di conversione di seguito riportati:

- a. pascolo: 1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno
- b. pascolo cespugliato: 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno
- c. pascolo arborato: 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno
- d. bosco: 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno

2. Le strade e i viottoli di campagna non possono essere sbarrati con sistemi fissi nei terreni concessi a pascolo.

3. Gli affidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di concessione al pascolo si verificano malattie infettive o contagiose, ad eseguire tutte le misure di profilassi indicate dalle competenti autorità.

CAPO IV
TARIFFE, DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 12 Tariffe

L'importo del canone di concessione dei terreni per l'uso del pascolo sarà stabilito con apposito atto dell'Amministrazione comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia;

Art. 13 Divieti

E' vietato:

- a. sub-concedere il diritto di concessione;
- b. effettuare l'esercizio del pascolo in modo difforme dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero nel presente regolamento;
- c. tagliare alberi o arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte della Regione Puglia, resa ai sensi del *Regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 10*;
- d. immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato.

Art. 14 Revoca concessione

1. Si procede alla revoca della autorizzazione al pascolo per:
 - a. sub-concessione;
 - b. violazione delle norme in materia di incendi;
 - c. più di due infrazioni nell'arco della durata della concessione;
 - d. accertamento relativo a pascolo senza custodia;
2. Intervenuta la revoca non si potrà procedere al rilascio di una nuova concessione al pascolo per un periodo non inferiore ad anni tre.

Art. 15 Controlli e Sanzioni

1. Il controllo del rispetto delle presenti norme e l'irrogazione delle sanzioni sono demandati agli organi direttamente designati dalle leggi.
2. Restano valide le sanzioni previste per la violazione di divieti contenuti in specifiche disposizioni nazionali e regionali.

6
10

3. I proventi della concessione della fida pascolo, saranno introitati ad apposito capitolo ed utilizzati per interventi di miglioramento in ambito agro-silvo-pastorale;

4. L'invio di animali al pascolo in numero superiore rispetto a quello dichiarato comporta, il pagamento del canone evaso e delle relative sanzioni.

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 Norme transitorie e finali

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e/o regionali che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla tutela dell'ambiente, la sanità pubblica e la polizia veterinaria.

2. Il presente regolamento, adottato dal Commissario prefettizio, sarà esecutivo successivamente alla intervenuta approvazione da parte del competente Sezione della Regione Puglia ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Regolamento Regionale n. 5 del 26/02/2015.

3. Ogni precedente disposizione in materia si intende abrogata.

Particelle catastali del demanio civico su cui si intende far esercitare l'attività pascoliva

<i>foglio</i>	<i>particella</i>	<i>ha particella</i>
1	29	1,4976
1	48	2,3424
1	119	4,2046
1	119	0,0090
1	199	9,7655
1	211	2,0822
1	234	0,1060
1	235	0,1860
1	236	0,1600
1	237	0,1510
1	238	0,2170
1	239	0,0690
1	246	2,1920
1	292	0,4860
1	295	0,4920
1	297	0,7432
1	339	1,4490
1	344	0,6489
1	361	0,4802
1	479	0,5178
1	480	0,1140
1	521	11,3353
1	539	2,2345
1	560	30,7599
1	561	0,9033
1	562	114,9843
1	562	35,0947
1	563	1,3217
1	639	2,0803
1	648	4,1824
1	658	0,5741
1	659	0,2545
1	660	35,0864

266,7248

pag. 1/6

12

<i>foglio</i>	<i>particella</i>	<i>ha particella</i>
46	1	0,3590
46	1	3,8120
46	12	0,2210
46	15	80,6749
46	21	29,7348
46	24	1,8657
46	28	1,3454
46	28	0,1670
46	29	17,7636
46	29	2,9447
46	29	3,3790
46	33	3,2331
46	39	1,7936
46	39	17,2793
46	40	3,7433
46	40	0,5259
46	124	0,8577
46	126	0,4486
46	126	0,0954
46	128	1,2516
46	298	0,2155
46	299	10,1748
46	303	3,9322
46	303	4,5850
46	304	3,5301
46	304	1,0341
46	305	5,2803
46	305	0,1173
46	305	0,2764
46	306	3,6037
46	306	0,6746
46	319	0,2400
46	319	0,0344
46	353	0,3000
46	354	1,2500
46	358	17,6388
46	359	0,3100
46	360	3,6910
46	360	1,0099
46	361	10,0124
46	362	0,3066
46	363	5,0218
46	364	0,9266
46	367	0,4870
46	369	15,2194
46	374	12,0170
46	378	31,5268
46	382	11,5621
46	384	0,1021
46	385	0,0714

316,6469

pag. 2/6

4

13

foglio particella ha particella

47	1	2,3251	
47	3	25,1774	
47	3	0,9148	
47	3	0,8718	
47	9	0,0080	
47	10	0,0770	
47	13	0,3600	
47	20	15,2367	
47	21	0,0054	
47	21	0,0486	
47	22	0,0049	
47	22	0,0406	
47	23	0,0018	
47	28	35,9815	
47	29	0,0345	81,0881
48	1	73,9550	
48	2	57,5070	
48	3	0,0332	
48	4	7,3380	
48	10	2,2323	
48	10	0,1427	
48	11	0,7630	
48	12	0,3010	142,2722
49	2	13,2826	
49	8	4,9472	
49	10	1,0290	
49	11	318,5319	
49	11	40,5039	
49	11	3,3162	
49	12	1,2375	
49	12	0,0765	
49	12	0,0808	
49	13	0,1211	
49	13	0,0139	
49	14	0,0145	
49	14	0,0195	
49	15	0,0207	
49	15	0,0121	
49	16	0,0022	
49	17	0,0531	
49	17	0,0468	
49	18	0,6938	
49	18	0,2212	
49	19	0,0124	
49	19	0,0785	
49	19	0,0969	
49	20	0,0876	
49	20	0,0134	
49	20	0,0775	384,5908

<i>foglio</i>	<i>particella</i>	<i>ha particella</i>	
53	1	566,1228	
53	1	16,3720	
53	2	5,6170	
53	3	38,6620	626,7738
54	1	100,8367	
54	3	202,8969	
54	3	2,5305	
54	3	3,1353	
54	4	86,2233	
54	4	0,0643	
54	4	0,3224	
54	5	0,3859	
54	6	1,5404	397,9357
55	1	61,1898	
55	1	7,1012	
55	1	1,3333	
55	4	98,7408	
55	6	0,2101	
55	13	0,0290	
55	14	0,1730	
55	15	0,1500	
55	20	0,5880	
55	21	1,2520	
55	22	1,3625	
55	23	1,4630	
55	25	0,4171	
55	25	1,6250	
55	25	0,0059	
55	26	0,1840	
55	27	0,4953	
55	27	0,8647	
55	28	4,5682	
55	29	9,8852	
55	30	0,0141	
55	33	268,3786	460,0308



15

<i>foglio</i>	<i>particella</i>	<i>ha particella</i>
56	1	5,4649
56	1	1,1181
56	1	0,5000
56	3	72,0257
56	3	20,4073
56	4	116,4252
56	6	1,0604
56	7	0,7958
56	9	0,6208
56	11	1,2713
56	13	0,0517
56	14	0,2666
56	19	25,5937
56	19	13,9139
56	19	7,0942
56	20	2,2103
56	30	0,7247
56	30	0,0809
56	31	3,3608
56	31	0,5784
56	32	1,9091
56	32	2,2639
56	32	1,1590
56	49	0,4301
56	54	0,7980
56	57	1,7810
56	58	0,0720
56	59	46,7710
56	59	18,3960
56	59	11,7620
56	60	0,2069
56	60	0,3081
56	61	0,1056
56	61	0,0654
56	63	0,0363
56	64	0,1434
56	65	0,1408
56	65	0,1532
56	67	0,1500
56	67	0,0150
56	68	1,3380
56	70	0,9982
56	70	0,4868
56	72	0,4350
56	73	0,1330
56	73	0,0505
56	74	0,0729
56	74	0,1536
56	75	0,0460
56	80	1,5200
56	94	0,2410



foglio particella ha particella

56	104	0,3699
56	104	0,9599
56	105	0,8378
56	105	1,4422
56	106	0,2612
56	106	0,0138
56	107	0,0800
56	108	0,1154
56	108	0,0056
56	109	1,8330
56	109	0,1750
56	110	0,0202
56	111	0,3600
56	111	0,0960
56	112	0,7540
56	113	0,1460
56	123	2,6720
56	124	0,0720
56	125	0,5799
56	125	0,0949
56	125	0,1516
56	126	0,0128
56	129	0,0322
56	129	0,0127
56	130	0,0018
56	130	0,2067
56	131	0,3107
56	142	0,2992
56	143	0,3194
56	144	0,6389
56	157	0,0015
56	158	0,3517
56	161	0,3063
56	161	0,6711
56	174	18,7326
56	175	1,7889
56	355	0,5559

400,9893

3077,0524

N.B.

Precisazione:

il sopraassuolo dei terreni sarà valutato in relazione alla cartografia presente nel SIT Puglia

IL PRESENTI ALLEGATO "A" CHE CONSERVA DI
17 (DICASSITE) FACCIATE È PARTE INTEGRANTE
DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE FORESTALE N° 65 DEL 19/07/16 17

pag. 6/6

A